
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art.3, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/3/98)

TRA

SCUOLA

con sede in

, codice fiscale n.

d'ora

in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.

E

I.N.F.N. – Laboratori Nazionali di Legnaro

con sede legale in Viale dell'Università, 2 – 35020 Legnaro (PD), codice fiscale n. 84001850589 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal nato a il

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. **soggetti** in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Scuola

ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della Legge 196/97.

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi dell'Assicurazione per la Responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

Il soggetto promotore ha già assicurato il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso Compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore rappresentato dal Dirigente Scolastico presso la segreteria della Scuola

Data,

Il Dirigente Scolastico

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)